

(art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 1))

Esame finale degli ascensori

1. L'esame finale e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualita' approvato, soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I.

2. Obblighi dell'installatore

L'installatore prende tutte le misure necessarie affinche' l'ascensore installato sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I e a uno dei seguenti:

- a) un tipo approvato descritto in un certificato di esame UE del tipo;
- b) un ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualita' conformemente all'allegato XI e al certificato di esame UE del progetto, se il progetto non e' interamente conforme alle norme armonizzate.

3. Esame finale

L'organismo notificato scelto dall'installatore effettua l'esame finale dell'ascensore da immettere sul mercato per verificarne la conformita' ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti all'allegato I.

3.1. L'installatore presenta una domanda di esame finale a un unico organismo notificato di sua scelta e fornisce i seguenti documenti all'organismo notificato:

- a) il progetto d'insieme dell'ascensore;
- b) i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
- c) un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell'allegato I;
- d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato.

L'organismo notificato non puo' esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformita' dell'ascensore.

Gli esami e le prove del caso, stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o prove equivalenti, sono eseguiti per verificare la conformita' dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti all'allegato I.

3.2. Gli esami comprendono almeno uno dei seguenti:

- a) l'esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l'ascensore sia conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo conformemente all'allegato IV, parte B;
- b) l'esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l'ascensore sia conforme all'ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualita' approvato conformemente all'allegato XI e, qualora il progetto non sia interamente conforme alle norme armonizzate, al certificato di esame UE del progetto.

3.3. Le prove dell'ascensore comprendono almeno:

- a) funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi ecc.);
- b) funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
- c) prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale.

Il carico nominale e' quello indicato al punto 5 dell'allegato I.

Dopo tali prove, l'organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possano compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.

4. Se l'ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19, e rilascia un certificato di esame finale recante gli esami e le prove eseguiti.

L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I.

Se rifiuta di rilasciare il certificato di esame finale, l'organismo notificato motiva dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Per richiedere nuovamente l'esame finale, l'installatore si rivolge al medesimo organismo notificato.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE

5.1. L'installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.

5.2. L'installatore compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita' UE e del certificato di esame finale a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.

6. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia del certificato di esame finale.

7. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei punti 3.1 e 56 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita' dell'installatore, purché siano specificati nel mandato.